Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di n. 1 buono della serie Q/P n. 000.200 emesso in data 23/3/1988, riscosso in data 04/02/2019 per un totale di € 11.458,02, lamenta la mancata liquidazione dei rendimenti dovuti dall'intermediario secondo le condizioni riportate a tergo del titolo con riferimento al periodo compreso tra il 21° al 30° anno, ritenendo che il timbro apposto sul buono a modifica dei rendimenti sia riferibile soltanto ai rendimenti dovuti fino al 20° anno. Reclama, pertanto, il diritto al pagamento corretto dei rendimenti del suddetto buono come da tabelle a tergo per gli ultimi dieci anni e chiede al Collegio di accertare l'inadempimento dell'intermediario e di condannarlo a pagare gli interessi secondo l'originario regolamento dal 21° al 30° anno.
L'intermediario afferma di avere liquidato i rendimenti sulla base del D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; ribadisce di avere apposto timbri "*perfettamente in linea*" con le indicazioni ministeriali, che non prevedevano l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Rammenta che per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12% e che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario. Ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso. Il cliente, nelle repliche,

conferma quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare, precisa che il buono è stato emesso successivamente al 1/7/1986 e, pertanto, per pacifico orientamento di questo Arbitro il timbro di modifica dei tassi colpisce il primo ventennio essendo, invece, del tutto inefficace a modificare il rendimento dei buoni per gli ultimi 10 anni di rendimento.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto 1 buono della serie Q/P sottoscritto nel 1988, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 e già riscosso. Il cliente agisce in qualità di cointestatario in quanto il BFP oggetto di ricorso risulta intestato anche ad altro soggetto estraneo al procedimento. Il BFP riporta, comunque, la clausola PFR.

Il Collegio passa a esaminare le copie dei titoli versate in atti e osserva che i buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P", nella facciata anteriore recano il timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P"; quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale della serie P riporta il timbro che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire […] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Il Collegio, per affrontare le questioni poste dal ricorso, richiama la pregressa giurisprudenza ABF, secondo la quale, qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), là dove, in caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha affermato l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

La circostanza che la condotta dell'intermediario sia stata conforme alle indicazioni ministeriali non inficia il valore dell'apparenza e dell'affidamento ingenerati dal testo letterale, né, di conseguenza, la correttezza degli argomenti su cui si fonda l'orientamento della giurisprudenza ABF.

Il Collegio, pertanto, in linea con la propria giurisprudenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e riconosce il diritto del cliente a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento riportato sul retro del titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA